



LA SCUOLA NON È COMPATIBILE CON NESSUNA FORMA DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

Il giro di consultazioni delle tre Regioni che hanno avanzato richiesta di autonomia differenziata promosso dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, se non altro ha il merito di far uscire la questione dalle segrete stanze in cui i precedenti governi l'avevano confinata.

E questo va a merito del ministro.

Ora, proprio grazie a questa “desecretazione”, i propugnatori dell'autonomia differenziata in materia scolastica sono costretti a dire perché la vogliono.

E così apprendiamo dal presidente della giunta regionale lombarda, Fontana, che il motivo starebbe nella continuità didattica che l'ordinamento nazionale non assicura alle scuole lombarde. E che addirittura una sentenza costituzionale prevede che le regioni si organizzino, in tal campo, da sole.

Al presidente Fontana vogliamo dire che delle sentenze non vanno date interpretazioni di comodo. In nessuna sentenza della Corte è contenuta una cosa del genere. L'eventuale distribuzione del personale di cui parla la Corte non ha nulla a che fare con i principi organizzativi che sono comunque di competenza statale.

Al ministro Boccia, invece, diciamo che, pur apprezzando il metodo della trasparenza da lui avviato, ci attendiamo che egli dica con chiarezza che la scuola, in nessun suo aspetto, può subire misure regionalizzatrici.

La continuità didattica si fa con i concorsi regolari ogni due anni, con la eliminazione radicale del precariato, con un organico funzionale e con uno stipendio dignitoso e di livello europeo che induca i giovani laureati del Sud come del Nord a scegliere la carriera docente.

La scuola è il perno della coesione sociale e nazionale e nessuna autonomia differenziata è con essa compatibile: prima ne prendono atto tutti, i ministri, l'intero governo, i presidenti delle regioni del Nord come del Sud, e meglio è per il Paese e per il suo futuro.

Monza, 27 settembre: Fridays for Future - 3° sciopero globale per il clima



DIRITTO DI CITTADINANZA: IL 3 OTTOBRE RIPARTE L'ITER A MONTECITORIO DELLO IUS CULTURAE

Il 3 ottobre la Commissione Affari Costituzionali della Camera riprenderà la discussione sulle proposte di legge in materia di cittadinanza. Le proposte di legge si propongono di introdurre l'istituto dello *ius culturae*, che permette ai cittadini stranieri di ottenere la cittadinanza italiana dopo la frequenza o la conclusione di un ciclo di studi.

L'accordo raggiunto nella maggioranza giallo-rossa prevede la relazione affidata a Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione, dopo che l'ex relatore Roberto Speranza è entrato a far parte del governo come ministro della salute. Lo *ius culturae* era previsto inoltre nel disegno di legge sulla cittadinanza naufragato nel dicembre 2017, che introduceva anche lo *Ius soli*. La commissione esaminerà diverse proposte di altri gruppi. Lo *ius culturae* può rappresentare una soluzione ragionevole; anche perché mette al centro la scuola come insostituibile agenzia formativa di integrazione. Si tratta di riprendere e continuare un dibattito che chiama in causa diritti e doveri, appartenenza e inclusione.

CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO: I FONDI DEL MOF ALLE SCUOLE PER IL 2019/2020. CONTRATTO INTEGRATIVO FIRMATO IL 18 SETTEMBRE

Ribadito l'utilizzo delle economie degli anni precedenti senza vincolo di destinazione e il diritto dei supplenti ad accedere al “bonus”.

Il 18 settembre 2019 al MIUR è stato sottoscritto il **Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sull'utilizzo delle risorse del Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) per l'anno sc. 2019/2020**. Il CCNI è stato firmato come ipotesi ma costituisce già la base per avviare la contrattazione d'Istituto.

INDICE



| | | | |
|--|--------|--|--------|
| La scuola non è compatibile con nessuna forma di autonomia differenziata | pag. 1 | Congedo parentale (e fruizione oraria): scheda | pag. 2 |
| Diritto di cittadinanza: il 3 ottobre riparte l'iter dello “Ius culturae” a Montecitorio | pag. 1 | Graduatorie di supplenza: la pena patteggiata non va dichiarata nell'autocertificazione | pag. 2 |
| Contrattazione d'istituto: i fondi del MOF alle scuole per il 2019/2020. Contratto integrativo firmato il 18 settembre | pag. 1 | Stipendi scuola: divario enorme tra docenti italiani e colleghi dei principali paesi europei | pag. 3 |
| Permessi retribuiti: il Tribunale del Lavoro di Velletri condanna il DS che nega il diritto | pag. 2 | Frequenza TFA di Sostegno: circolare USR | pag. 3 |
| | | Regolamento supplenze docenti: importanti chiarimenti | pag. 4 |
| | | Giornata della Memoria e dell'Accoglienza, 3 ottobre | pag. 5 |

La somma complessiva delle risorse, come rimodulata per l'anno scolastico 2019/2020, da ripartire tra gli istituti contrattuali previsti dall'art. 40 del CCNL 2016/2018, è di **800.860.000,00 euro**. La differenza rispetto all'anno scorso (circa 18 milioni) è stata utilizzata a favore dello stipendio base così come previsto dal CCNL 2018. Nei parametri di calcolo delle risorse sono stati computati fra il personale ATA anche gli ex co.co.co (compresi i 305 ex LSU di Palermo).

In base al nuovo CCNI:

- le eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti possono essere impiegate senza vincoli di destinazione e quindi anche con finalità diverse da quelle di origine;
- le risorse non utilizzate potranno essere impegnate nel medesimo anno a seguito di nuova contrattazione;
- viene ribadita in maniera inequivocabile l'attribuzione dell'ex bonus anche ai docenti a tempo determinato sulla base dell'intesa MIUR/Sindacati, firmata il 25 giugno 2018;
- vengono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse ai CPIA per i progetti delle aree a rischio.

Per quanto riguarda le risorse delle aree a rischio dello scorso anno il MIUR ha comunicato che essi ancora non hanno ricevuto l'approvazione dell'Ufficio Centrale di Controllo (UCB). A tal proposito l'Amministrazione si è impegnata a inviare un ulteriore sollecito al Ministero dell'Economia.

La FLC CGIL ha stigmatizzato una volta di più le lungaggini burocratiche e le inefficienze ministeriali, soprattutto del MEF, che ogni anno ritardano e creano problemi ai meccanismi di assegnazione delle risorse alle scuole, che pure il Contratto nazionale ha previsto. A questo proposito è stato ottenuto un impegno dell'Amministrazione, con apposita dichiarazione congiunta con i sindacati, a intervenire presso il Mef per assicurare la fluidità nell'attribuzione dei fondi alle scuole.

In ogni caso **ora le scuole sono nelle condizioni di iniziare la contrattazione** anche utilizzando le positive novità contenute nel CCNI a favore del personale sia a tempo indeterminato che determinato.

Pubblichiamo in allegato il **testo dell'accordo** e a breve un **foglio di calcolo** per facilitare il lavoro delle scuole e delle RSU.

- [ipotesi ccni mof e aree a rischio 2019 2020 del 18 settembre 2019](#)

RASSEGNA SINDACALE - QUOTIDIANO DEL LAVORO DELLA CGIL: <https://www.rassegna.it/>
ANALISI, APPROFONDIMENTI, INTERVISTE

- ✚ [Per un'Italia capace di darsi un futuro](#) di Giulio Marcon
- ✚ [Politiche migratorie in un ambiente ostile](#) di Stefano Cecconi, Rps
- ✚ [Sul web nulla è gratis](#) di Roberto Bortone
- ✚ [Lavoro, salute, cultura: la Costituzione come progetto](#) di Salvatore Settis
- ✚ [Petrolio, Basilicata al punto di non ritorno](#) di Angelo Summa

IL GIORNALE DELLA FLC CGIL MONZA BRIANZA

*Mensile di informazione sindacale.
Viene inviato per e-mail a tutti gli iscritti
e a tutte le scuole della Lombardia.
Viene pubblicato sul sito www.flcmonza.it
Richiedilo ed invialo a tutti i tuoi contatti.*

kjpgarqeter-Freepik.com



PERMESSI RETRIBUITI: IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VELLETRI CONDANNA DS CHE NEGA IL DIRITTO

Un Dirigente Scolastico aveva negato i permessi retribuiti per motivi personali e generali ad un docente. Il docente aveva usufruito del permesso ignorando il diniego del DS ed era stato sanzionato disciplinarmente dal DS. Il Tribunale del lavoro di Velletri ha condannato il DS ed ha annullato il provvedimento disciplinare.

Il Giudice del lavoro di Velletri, con la sentenza n.378/2019 riguardante il caso di un DS che aveva negato il permesso retribuito per motivi familiari o personali al docente ed aveva anche sanzionato lo stesso docente per avere usufruito ugualmente del permesso nonostante il diniego del DS, ha condannato il Dirigente Scolastico alle spese di lite ed ha annullato le sanzioni impugnate.

Il Giudice del lavoro di Velletri spiega che l'art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, **prevede ipotesi particolari di permessi e ferie**, che, a differenza della norma consueta, non richiedono autorizzazione.

Il giudice sottolinea che i giorni di permessi sono 3 più altri 6 fruiti come permessi e non come ferie; e che la loro fruizione non dipende dall'autorizzazione del Dirigente Scolastico. Inoltre, chiarisce che **i permessi retribuiti dell'art.15, comma 2, del CCNL Scuola, non sono soggetti all'autorizzazione del capo di Istituto**.

Nella sentenza è scritto che per determinati giorni, i 3+6 previsti nel suddetto comma 2, le esigenze del lavoratore prevalgono sulle esigenze organizzative della scuola.

Il Tribunale di Velletri sottolinea che il docente, pur esplicitando le motivazioni della richiesta di permesso retribuito per motivi personali o familiari, può motivare **in modo generico per tutelare la propria riservatezza**.

Il Giudice ha motivato la decisione riscontrando l'evidente illegittimità ed ha annullato sia la sanzione disciplinare che l'accertamento di ingiustificata assenza dei giorni di permesso, usufruiti dal docente nonostante la mancata autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La normativa di riferimento, per quanto riguarda i permessi retribuiti, è il CCNL Scuola. A tal riguardo l'art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell'art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, dispone per i docenti di ruolo il diritto a fruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, inoltre estende questo diritto, per gli stessi motivi, alla fruizione di sei giorni di ferie.

Nella norma è scritto: "Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma".

È utile leggere con attenzione l'ultimo periodo del comma 2 dell'art.15 del CCNL scuola 2006/2009, in cui si chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei tre giorni come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove per i docenti di ruolo, che, contrariamente al personale ATA, può usufruire delle ferie solo durante la sospensione delle lezioni.

CONGEDO PARENTALE: SCHEDE CON RIFERIMENTI ALLA FRUIZIONE ORARIA

<http://www.flcgil.it/files/pdf/20161108/scheda-flc-cgil-sulle-novita-introdotte-nel-congedo-parentale-con-il-dlgs-80-15.pdf>

GRADUATORIE DI SUPPLENZA: LA PENA PATTEGGIATA NON VA DICHIARATA NELL'AUTOCERTIFICAZIONE

La sentenza di patteggiamento inferiore a due anni non rientra tra le tipologie di condanna che devono essere menzionate nel certificato del casellario giudiziario, così come nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 37556/2019, che ha accolto il ricorso di un candidato rientrato nella graduatoria del personale ATA, il quale era stato condannato per falsa attestazione per aver dichiarato di non aver mai ricevuto condanne penali, sebbene avesse in precedenza patteggiato una pena.

STIPENDI SCUOLA: DIVARIO ENORME TRA DOCENTI ITALIANI E COLLEGHI DEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

L'aumento di 100 euro non basta per raggiungere la media delle retribuzioni europee: è quanto emerge dall'ultimo rapporto Ocse.


Si è riaccesa negli ultimi giorni la discussione sugli stipendi degli insegnanti, una discussione che però spesso si svolge con una certa approssimazione e senza una effettiva conoscenza dei dati e della situazione reale.

Il confronto con gli stipendi europei


Appreziamo la proposta avanzata dal Ministro dell'Istruzione di aumentare gli stipendi degli insegnanti, ma purtroppo sappiamo già che non bastano 100 euro per recuperare quanto perso nell'ultimo decennio in termini di potere d'acquisto e restiamo lontani dalla retribuzione dei docenti italiani rispetto alla media retributiva dei colleghi europei.

Proprio alcuni giorni fa è stato pubblicata l'ultima indagine dell'Ocse "Education at a glance" (edizione 2019) da cui emergono e trovano conferma alcuni dati impietosi riguardo alla condizione retributiva dei docenti del nostro paese.

Lo stipendio annuale lordo di un docente italiano di scuola secondaria di primo grado con 15 anni di servizio (che convenzionalmente rappresenta la condizione media della categoria) è di 39.840 dollari rispetto ad una media europea che è di 47.772 dollari (a parità di potere d'acquisto). La differenza è di ben 7.932 dollari, ovvero del 20%. La distanza rispetto ai docenti della Finlandia, uno dei paesi portati ad esempio per quanto riguarda la qualità del sistema scolastico, è di 5.715 dollari, ovvero del 14,3%.



Ancora più evidenti risultano i divari tra i docenti dei diversi paesi confrontando gli stipendi annuali in euro anziché in dollari. La differenza tra lo stipendio lordo di un docente italiano rispetto ad uno francese è del 7,1%, rispetto ad uno spagnolo è del 20,8%, ed è del 109,6% rispetto allo stipendio di un tedesco.



Per colmare il differenziale del 20% rispetto alla media europea, occorrerebbe che gli attuali stipendi dei docenti italiani, secondo gli ultimi dati della Ragioneria dello Stato pari a 28.440 euro annui lordi, venissero incrementati di almeno 5.700 euro annui, circa 450 euro su base mensile.

La questione del bonus docenti

Alla luce di questi dati la proposta di utilizzare le risorse del "bonus" docenti (200 milioni di euro stanziati dalla legge 107/2015) per incrementare gli stipendi dei docenti risulta ingannevole oltre che inadeguata.

È ingannevole perché le risorse del "bonus" sono di fatto già nella disponibilità dei docenti. Infatti circa un quarto dei 200 milioni sono stati ripartiti a tutti i docenti della scuola con il rinnovo del Ccnl nel 2018, scelta necessaria che fu assunta al tavolo delle trattative con l'Aran per far fronte alla limitatezza dei finanziamenti stanziati in legge di bilancio dal governo dell'epoca per il rinnovo contrattuale.

La restante parte delle risorse del "bonus", come convenuto sempre con il Ccnl 2018, viene assegnata annualmente al personale mediante contrattazione tra dirigente scolastico ed RSU a livello di singola scuola per valorizzare il lavoro docente. La proposta di distribuire direttamente sullo stipendio di tutti i docenti questa parte restante di "bonus" sarebbe condivisibile oltre che auspicabile (anche al fine di ridare al comitato di valutazione di scuola la sua funzione originaria sanandolo dai compiti impropri attribuitigli dalla legge 107/2015). Ciò che invece non è condivisibile è che si possa pensare di utilizzare una risorsa economica, quella del "bonus", che è già nella disponibilità del personale, per concorrere a determinare quell'aumento a tre cifre di cui parla il ministro. Sarebbe come nel gioco delle tre carte, per cui una risorsa economica già disponibile scompare per ricomparire sotto altra forma o sotto altro nome ma senza di fatto comportare un incremento complessivo delle risorse utilizzabili.

Questa proposta, oltre che ingannevole, rischia di essere soprattutto inadeguata. Infatti, qualora si volesse distribuire le risorse residue del "bonus" direttamente a tutti i docenti (anziché mediante contrattazione di scuola) gli incrementi sarebbero minimi (neanche 10 euro al mese per docente) e non certo sufficienti a colmare quel differenziale sopra indicato rispetto alla media degli stipendi europei.

Un differenziale che non è solo economico, ma che misura anche la frustrazione e il disagio di una categoria sempre più vessata, e il cui lavoro e prestigio sociale è sempre meno considerato.

Allora ciò di cui c'è bisogno sono risorse aggiuntive significative, perché per valorizzare il lavoro docente, far funzionare le scuole e assicurare il diritto allo studio di tutti gli alunni di questo paese non basta premiare qualche docente a scapito degli altri, occorre al contrario investire e innalzare i livelli stipendiali di un'intera categoria composta da oltre 1 milione di addetti tra docenti e ATA.

I 2 miliardi di euro indicati nelle dichiarazioni del ministro sono una buona base di partenza, ma ora occorre essere conseguenti e passare dalle dichiarazioni ai fatti.


FREQUENZA TFA DI SOSTEGNO: CIRCOLARE USR SUL DIRITTO ALLO STUDIO

Proroga termine di scadenza istanze al 04 ottobre 2019

Sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto integrativo regionale, relativo alle modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio, la scadenza del termine di presentazione delle istanze per la fruizione dei predetti permessi all'Ufficio Scolastico Territoriale di riferimento, di cui alla nota prot. n.18896 dell'11/09/2019, è **prorogata al 04/10/2019**.

Gli U.S.T., verificata la consistenza del contingente residuo per l'anno solare 2019 nonché le condizioni contrattuali degli aspiranti, sussistendone le condizioni, attribuiranno agli stessi la relativa quota oraria secondo i consueti parametri entro il 30 settembre 2019.





Asierromero-Freepik.com

**REGOLAMENTO SUPPLENZE DOCENTI:
CHIARIMENTI DA NOTA MIUR PROT. N. AOODGPER. 18329/2007
(molto importanti da tenere presente)**

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio II

Roma, 25 settembre 2007

Oggetto: Regolamento supplenze D.M. n.131 del 13 giugno 2007: Chiarimenti.
In relazione a quesiti pervenuti, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono:

1) CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

Già nella nota n. 15551 del 31 luglio 2007 si faceva presente che è in corso di perfezionamento un disegno di legge che prevede l'abrogazione dei certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, salvo l'obbligo derivante dal D.lvo 626/94 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

In considerazione di quanto sopra, e preso atto che già alcune Regioni (Umbria, Liguria, Lombardia, Friuli) con propria legge hanno abolito la competenza delle AA.SS.LL. al rilascio della suddetta certificazione, si ritiene che, nelle more di una normativa che chiarisca se, e quali organismi, debbano eventualmente attestare l'idoneità all'impiego, i contratti possano esplicitare la loro efficacia anche con la presentazione di una certificazione rilasciata dal proprio medico curante o dal medico di base. Rispetto alla presentazione dei documenti di rito, si richiamano le istruzioni impartite con C.M. 65 del 29 luglio 2003, punto C.

2) ARTT. 33 e 58 CCNL 23 luglio 2003: FRUIZIONE DA PARTE DEI NEO ASSUNTI

Fermo restando quanto già riferito con nota 16499 del 31 agosto 2007, si ritiene utile precisare che ai fini della fruizione del beneficio previsto dalla normativa in oggetto, è necessaria la preliminare sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato da parte del personale neo assunto affinché possa seguirsi la logica connessione delle procedure: assunzione a TI, aspettativa, sottoscrizione contratto a TD. Il Dirigente scolastico della sede di prima destinazione ha il compito di sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato curando, altresì, tutte le ulteriori operazioni necessarie al perfezionamento dell'assunzione mediante le consuete funzioni disponibili al sistema informatico. Il periodo di prova per il personale in parola è, naturalmente, differito.

3) ASSEGNAZIONE DI SPEZZONI FINO A SEI ORE AL PERSONALE INTERNO

Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull'argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli "spezzoni" in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.

4) SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO

Premesso che, ovviamente, le sanzioni previste dal D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 si applicano alle graduatorie compilate in base al DDG del 16/3/2007 e al D.M. 53 del 21 giugno 2007, e non a coloro che sono nominati dalle graduatorie 2006/2007, **si precisa che la sanzione non si applica in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte di un docente non in possesso di specializzazione.**

5) COMPLETAMENTO DI ORARIO

L'art. 4 del Regolamento delle supplenze limita il diritto al completamento orario ai soli aspiranti cui è stata conferita supplenza a orario ridotto in caso di assenza di posti interi. Si ritiene di poter consentire, limitatamente all'a.s. 2007/08, in considerazione della novità della disposizione, un'interpretazione estensiva della norma, nel senso di poter effettuare il completamento dalle graduatorie di istituto, ovviamente nell'ambito di una sola provincia.

6) ART. 7, COMMA 8 DEL REGOLAMENTO

Le supplenze da conferire ai sensi dell'art. 7, comma,8 sono da riferirsi sia agli insegnanti specialisti di lingua inglese, che a quelli specializzati.

7) ELENCHI DI SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: ESAURIMENTO DELLO SPECIFICO ELENCO DELL'AREA DISCIPLINARE SU CUI DEBBA DISPORSI LA NOMINA

Si richiama quanto stabilito dall'art.6, c. 5, ultimo capoverso del DDG 16 marzo 2007 per chiarire che l'art.6 c. 3 del Regolamento sulle supplenze va inteso nel senso che il conferimento del posto va effettuato, nel caso di esaurimento dell'elenco specifico, mediante lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari, sia per le nomine disposte dal capo d'istituto che per quelle disposte dagli Uffici Scolastici Provinciali.

8) SUPPLENZE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA FINO A 10 GIORNI

Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.M. 53 del 21 giugno 2007, si ritiene opportuno precisare che le operazioni di interpello degli aspiranti, ovviamente effettuate in ordine di graduatoria e con le modalità previste dalla normativa richiamata, si svolgono in 2 fasi. Dalle ore 7,30 alle ore 9,00 vengono contattati gli aspiranti fino a quando uno degli interpellati accetti la proposta. In caso di esito negativo (nessuno abbia accettato), dalle ore 9,00 fino alle ore 10,00 possono essere prese in considerazione le situazioni eventualmente lasciate in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un contatto diretto con l'aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile.

9) ART. 40, COMMA 9, LEGGE 449/97

E' appena il caso di evidenziare che in attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto, per il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche i Dirigenti scolastici devono conferire le supplenze sulla base delle vecchie graduatorie "fino all'avente titolo".

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE FIORI

In evidenza

Dal Ministro Fioramonti parole di discontinuità, le verificheremo coi fatti a partire dal decreto precari

Notizie scuola

Concorso riservato ai facenti funzione di DSGA. Banco di prova per il nuovo Ministro
Posti vacanti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, sottoscritta l'Intesa al MIUR
Educazione civica: con una nota alle scuole il Miur comunica lo stop alla sperimentazione
Calendario scolastico 2019/2020: inizio della scuola, vacanze scolastiche e ponti
Scuola: il nostro fascicolo di avvio anno scolastico
Formazione docenti e ATA: avviata la trattativa al MIUR per la ripartizione delle risorse alle scuole



(d3images - Freepik)

PON "Per la scuola": prorogata al 30 settembre la chiusura di alcuni progetti FSE

PON "Per la scuola": pubblicato il Manuale Operativo dell'Avviso relativo alla realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa

Ricostruzione di carriera: la Corte dei Conti del Veneto conferma la legittimità del computo dei giorni di sciopero

Riparte la scuola in Molise tra problemi irrisolti e vane aspettative

Autonomia differenziata: se la regione Emilia Romagna intenderà proseguire, non incontrerà la condivisione del mondo della scuola

Altre notizie di interesse

Pensioni: vademecum CGIL e INCA

Sinopoli (FLC CGIL), sull'istruzione serve un vero cambio di paradigma

"Alberto Manzi. L'attualità di un maestro", sei puntate in onda su Rai Scuola e disponibili su RaiPlay

Conoscenza 2020 è dedicata al grande Gianni Rodari e alle sue idee

Storia e memoria nell'opera di Primo Levi

Soggiorni "Casa del maestro" inverno 2019, per iscritti alla gestione assistenza magistrale (ex ENAM): scadenza 4 ottobre

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Primo Levi nel centenario della nascita. Un monografico di "Articolo 33"

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? [Clicca qui](#)

Per l'informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. FLC CGIL Nazionale è anche presente su [Facebook](#), [Google+](#), [Twitter](#) e [YouTube](#).

MONZA, P.ZA ROMA, ARENGARIO

3 OTTOBRE 2019, 18:00

indossa una **MAGLIA ROSSA**

~~~~~

~~~~~

Presidio per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza

Testimonianza del giornalista
Fabrizio Gatti dell'Espresso



BRIANZA ACCOGLIENTE E SOLIDALE*

"Il 3 ottobre si celebra
la **Giornata della Memoria e dell'Accoglienza**,
istituita dalla legge 45/2016 approvata a metà
marzo 2016.

La Giornata ha lo scopo di ricordare e
commemorare tutte le vittime
dell'immigrazione e promuovere iniziative di
sensibilizzazione e solidarietà."

UNHCR

*Brianza accogliente e solidale
è la rete delle associazioni per l'integrazione
e contro ogni forma di discriminazione.



Monza, 23 marzo 2019

FLC CGIL MONZA BRIANZA

Federazione Lavoratori della Conoscenza

Scuola – Università – Ricerca – Afam - Formazione Professionale
Via Premuda 17 - 20900 Monza - Tel. 039 2731217 - Fax 039737068
sito: www.flcmonza.it - e-mail: monza@flcgil.it

CONSULENZA

SOLO PER ISCRITTI E SU APPUNTAMENTO

MONZA – Via Premuda 17

Tel. 039 2731.217

Consulenza ordinaria

lunedì, mercoledì, venerdì 15.00 - 17.30

Pensioni-previdenza-carriera-stipendio martedì 15.00 - 17.30

Ufficio Vertenze e Legale

mercoledì 16.00 - 18.00

Sportello RSU e delegati

giovedì 15.00 -18.00 su appuntamento col Segretario

Informazioni telefoniche brevi

Tel. 039 2731.217

lunedì, mercoledì, venerdì 17.00 -18.00

CARATE BRIANZA – Via Cusani 77

tel. 039 2731.420 (prenotazione e informazioni)

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30

CESANO MADERNO – Corso Libertà 70

tel. 039 2731.460-1 (prenotazione e informazioni)

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30

DESIO – Via Fratelli Cervi 25

tel. 039 2731.490 (prenotazione e informazioni)

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30

LIMBIATE – Piazza Aldo Moro 1

tel. 039 2731.550 (per prenotare: 039 2731217)

consulenza ordinaria: lunedì 15.00 - 17.30

previdenza-stipendio: giovedì 15.00 - 17.30

VIMERCATE – Piazza Marconi 7

tel. 039 2731.680 (prenotazione e informazioni)

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30